

Bari, 14.11.2018

Ai Referenti per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza

Ai Referenti TAC

e p.c.

Al Magnifico Rettore

Ai componenti del Senato

Accademico

Ai componenti del Consiglio di
Amministrazione

Al Nucleo di Valutazione

Al personale docente

Al personale dirigente e tecnico-
amministrativo

Alle OO.SS.

Ai componenti la R.S.U.

LORO SEDI

Oggetto: “Disposizioni attuative per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” – Circolare informativa

Con la presente si forniscono le necessarie indicazioni per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti, in attuazione delle nuove norme di cui all'articolo 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, in sostituzione di

1

quelle già fornite con la Circolare prot. n. 81913 del 19.11.2014 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 51 della L. 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal P.T.P.C. 2014-2016.

1. Definizione

Il whistleblower è il dipendente che intende denunciare fatti di corruzione, altri reati contro la pubblica Amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

2. Quadro normativo

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato l'articolo 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ha integrato la normativa in tema di obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

La nuova formulazione del citato articolo, 54-bis, comma 1, prevede quanto segue:

"Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza”.

Inoltre, ai sensi del comma dell'art. 54-bis, commi 7 e 8, il segnalante è “reintegrato nel posto di lavoro” in caso di licenziamento “a motivo della segnalazione” e sono nulli tutti “gli atti discriminatori o ritorsivi” eventualmente adottati.

L'onere di “dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione” è a carico dell'amministrazione.

Sono previsti regimi sanzionatori al ricorrere delle seguenti fattispecie (art. 54-bis, comma 6):

- “l'adozione di misure discriminatorie”;
- “l'assenza”, all'interno dell'amministrazione, “di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni”;
- “il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni”.

“L'identità del segnalante non può essere rivelata”. Nell'ambito del procedimento penale, detta identità “è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale”, mentre nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti “non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria”. Nell'ambito del procedimento disciplinare “l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità” (art. 54-bis, comma 3).

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (art. 54-bis, comma 4).

Le tutele previste dall'articolo 54-bis “non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave” (art. 54-bis, comma 9).

Le disposizioni dell'articolo 54-bis si applicano ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1 comma 2, del D.lgs. n.165/2001e s.m. e i., ivi compresi i dipendenti di cui all'art. 3 della medesima norma, degli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché "ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".

Per quanto concerne la "disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale", l'articolo 3 della citata legge n. 179/2017 prevede che, nei casi di segnalazione o denuncia effettuati ai sensi dell'articolo 54-bis, "il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche [...] nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile". Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

"Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine" (art. 3, comma 3, L. 179/2017).

In considerazione del mutato quadro normativo, con la presente circolare si forniscono le seguenti indicazioni, che sostituiscono integralmente quelle di cui alla circolare prot. n. 81913/2014.

La modifica normativa introdotta dalla Legge n. 179/2017 richiederà altresì l'aggiornamento del Codice di comportamento, adottato con D.R. n. 2272 del 02.07.2014.

3. Procedura per la segnalazione di illeciti

Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, può rappresentare l'illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito R.P.C.T.) mediante il "*modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del*

dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 modificato dalla L. 179/2017 (c.d. Whistleblowing)” (allegato n. 1).

Tale modulo può essere:

- compilato on line accedendo alla seguente pagina <https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione/segnalazioni-di-situazioni-di-illecito> previa autenticazione da effettuarsi con le credenziali utilizzate per l'accesso ai servizi Uniba;
- trasmesso a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@uniba.it;
- trasmesso a mezzo pec all'indirizzo rpct@pec.uniba.it;
- inviato a mezzo del servizio postale o consegnato *brevis manu* all'Ufficio Protocollo dell'Università sito al piano terra del Palazzo Ateneo. In tal caso sul plico dovrà essere riportata la locuzione “Riservato-Whistleblowing”; lo stesso plico va indirizzato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Palazzo Ateneo Piazza Umberto I – 70121 Bari.

Alla richiesta deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Ai sensi dell'art.54-bis, comma 1, il dipendente può effettuare la segnalazione anche presso i seguenti soggetti:

- Autorità Giudiziaria
- ANAC
- Corte dei Conti

Si ricorda che non possono essere prese in considerazione, alla luce delle tutele di cui all'art. 54-bis, le segnalazioni che risultino prive degli elementi essenziali, quali, l'identità del segnalante, la sua qualifica, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti o recante una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati nonché corredata da documentazione non appropriata o inconferente. Ugualmente accade per le segnalazioni contraddistinte da manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Ateneo estranee alla sfera di competenza dell'Università connotate da manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione, finalità palesemente emulativa.

4. Oggetto delle segnalazioni

La segnalazione deve riguardare situazioni di illecito intese quali abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in essere o anche soltanto tentati da parte di dipendenti dell'Amministrazione, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d'immagine, per l'Amministrazione medesima.

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica Amministrazione. Sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi. Questo tipo di conflitti sono, infatti, disciplinati da altre normative e da altri procedimenti.

Costituiscono oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Amministrazione.

5. Gestione riservata delle segnalazioni e trattamento dei dati personali.

Il R.P.C.T. svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, avvalendosi di un minimo numero indispensabile di dipendenti, comunque nominativamente individuati.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il R.P.C.T. potrà chiedere chiarimenti istruttori al dirigente e/o responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto, oscurando i dati idonei a rivelare l'identità del segnalante.

Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, il R.P.C.T. dovrà inoltrare la segnalazione alla competente Autorità disciplinare, ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare. In tale evenienza, l'identità del segnalante verrà comunicata alla competente Autorità disciplinare che, quanto al trattamento dei dati idonei a rivelare l'identità del segnalante, dovrà attenersi alle specifiche disposizioni di cui all'art. 54 bis, comma 3 del d.lgs. 165/2001 s.m.i.

Resta fermo l'obbligo di segnalazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e all'ANAC.

I dati personali raccolti attraverso la compilazione del modulo di segnalazione allegato alla presente circolare saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla normativa europea ed italiana in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. 196/2013 come novellato dal D.lgs. 101/2018). Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera del R.P.C.T. e del personale che vi collabora,

esclusivamente per le finalità per le quali le informazioni sono raccolte e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 54-bis D.lgs. n. 165/2001, così come aggiornato dalla Legge n. 179/2017.

Le richieste di esercizio dei diritti a favore dell'interessato possono essere rivolte al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Università degli Studi di Bari all'indirizzo rpd@uniba.it.

Il R.P.C.T. provvede a fornire riscontro al segnalante in merito agli esiti della segnalazione.

Il dipendente segnalante è tutelato da qualsiasi misura sanzionatoria, discriminatoria o comunque ritorsiva determinata dalla segnalazione.

L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive deve essere comunicata all'ANAC dal segnalante medesimo o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione.

6. Informativa

Nel rammentare che i Codici di comportamento sanciscono, a carico di tutti i dipendenti e collaboratori, l'obbligo di segnalazione degli illeciti, si evidenzia che la presente circolare, pubblicata nella "Sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione", deve essere portata a conoscenza di tutto il personale afferente alle strutture da voi dirette con le consuete modalità.

Fiduciosa in una proficua collaborazione porgo cordiali saluti.

Il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
F.to Dott.ssa Filomena Luisa My

**Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del
dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001
modificato dalla L. 179/2017
(c.d. Whistleblowing)**

Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, può rappresentare l'illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Si rimanda alla circolare informativa prot. n. 82309 del 14.11.2018, pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione", per gli opportuni approfondimenti in relazione alle *"Disposizioni attuative per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

Si rinvia altresì per approfondimenti alla Legge 190/2012, al Piano Nazionale Anticorruzione, al P.T.P.C. 2018-2020 e al Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Bari.

Il presente modulo deve essere debitamente compilato e sottoscritto, la compilazione dei campi contrassegnati da asterisco è obbligatoria. Non potrà essere presa in considerazione la segnalazione che risulti priva degli elementi essenziali, quali, l'identità del segnalante, la sua qualifica, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti o recante una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati nonché corredata da documentazione non appropriata o inconferente. Ugualmente accade per le segnalazioni contraddistinte da manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Ateneo estranee alla sfera di competenza dell'Università connotate da manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione, finalità palesemente emulativa.

Dati del segnalante

Nome e cognome del segnalante*:	
Codice fiscale*:	
Qualifica o posizione professionale attuale ¹ *:	
Unità Organizzativa e sede di servizio attuale*:	
Qualifica o posizione professionale all'epoca del fatto segnalato*:	
Unità Organizzativa e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato*:	
Telefono:	
E-mail:	

Dati e informazioni Segnalazione condotta illecita

Segnalazione effettuata presso altri soggetti ² :	Soggetto presso cui è stata fatta la segnalazione: <input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria <input type="checkbox"/> Anac <input type="checkbox"/> Corte dei Conti Data della segnalazione (gg/mm/aaaa) _____ Esito della segnalazione:
--	--

¹ Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

² Da compilare solo in caso di segnalazione effettuata presso altri soggetti.

	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Periodo/data in cui si è verificato il fatto ^{3*} :	<hr/> <hr/> <hr/>
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	<input type="checkbox"/> UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <hr/> <hr/> <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo) <hr/> <hr/>
Soggetto che ha commesso il fatto ⁴ (possono essere inseriti anche più nomi):	1. 2. 3.
Eventuali imprese e/o soggetti privati coinvolti ⁵ :	1. 2. 3.
Modalità con cui è venuto a conoscenza del	

³ Indicare la data (gg/mm/aaaa) o il periodo in cui si è verificato il fatto.

⁴ Indicare i dati anagrafici, se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

⁵ Indicare i dati anagrafici, se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

fatto:	<hr/> <hr/> <hr/>
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo ⁶ :	1. 2. 3. 4. 5.
Descrizione del fatto (condotta illecita e evento)*:	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Ritengo che le azioni od omissioni commesse siano:	<input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro o ad altro ente pubblico; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Università; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione di obblighi/disposizioni di servizio; <input type="checkbox"/> altro (specificare)

⁶ Indicare i dati anagrafici, se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione:	1. 2. 3.
---	-------------------------------

Allegare al presente modulo copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Dichiarazione di Responsabilità

Sono consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del d.P.R. 445/2000.

Luogo e data _____

Firma
